

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 826

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTÈ, DALL'ARMELLINA, BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO,  
BERSANI, ISGRÒ, GERBINO, ALBA**

*Presentata il 13 dicembre 1963*

### Istituzione del biennio professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'approvazione della legge 29 novembre 1961, n. 1325, l'età di ammissione al lavoro per i giovani di ambo i sessi è stata fissata in corrispondenza al compimento del 15° anno di età. Tale innovazione legislativa concludeva un lungo e spesso contrastato e discusso itinerario di proposte atte a dar forma e veste giuridica e concreta agli impegni assunti in sede internazionale fin dal 1952, in applicazione alle Convenzioni internazionali sul lavoro n. 59 e n. 60, Convenzioni in base alle quali venivano fissate le norme che escludevano dal lavoro i giovani che non avessero compiuto il 15° anno di età, pur riconoscendo alcune attenuanti all'applicazione rigorosa della norma.

L'articolo 2 della legge citata infatti prevede alcune eccezionali per i giovani dai 13 ai 15 anni, riguardanti la possibilità dei minori, in tale periodo di età, di essere adibiti « a lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola e siano compatibili con l'esigenza di tutela dei minori ».

In linea di massima, quindi, nonostante la concessione che contempla la possibilità di adibire i giovani prima del 15° anno a lavori leggeri e limitati, è evidente che la legislazione attuale, nonché il rispetto delle Convenzioni internazionali sottoscritte impongono di non anticipare l'ammissione al lavoro normale prima del 15° anno e, soprattutto, considerano il periodo fino al 15° anno come « età scolastica ».

D'altra parte la recente approvazione della legge sull'istruzione obbligatoria, con cui si istituiva la scuola media unica (legge 31 dicembre 1962, n. 1859) considera come età terminale dell'obbligo scolastico quella del 14° anno; si verifica pertanto tra il termine dell'istruzione obbligatoria e il raggiungimento dell'età minima prescritta, per l'ammissione al lavoro, un vuoto corrispondente al periodo, della durata di un anno, in cui cessa l'età dell'obbligo e non è ancora possibile la regolare assunzione al lavoro.

Questo vuoto e questa carenza organizzativa e legislativa hanno dato luogo a notevoli inconvenienti, particolarmente in rapporto a talune disposizioni interne del Dicastero del lavoro e della previdenza sociale, che prescrivevano agli organismi gestori di centri di addestramento professionale di non accogliere i giovani che non avessero superato il 15° anno di età, tenendo conto, soprattutto, del fatto che la vigente legislazione considera ancora tali corsi come sostitutivi o integrativi delle attività di lavoro vere e proprie, reclutando i frequentanti non in base a una « iscrizione scolastica » ma condizionandone l'accettazione alla preliminare iscrizione alle liste di lavoro.

Per ovviare a questa situazione incresciosa sono state avanzate varie proposte, tra cui quella di creare o nell'ambito delle iniziative miste, concordate tra i due dicasteri dell'istruzione e del lavoro, corsi di emergenza a carattere preparatorio, di durata an-

nuale, essendo per ora da ritenere improbabile la possibilità della protrazione di un anno nella durata dell'istruzione obbligatoria, almeno inserendo tale protrazione all'interno di sistema scolastico unitario, destinato ad accogliere tutti i giovani: tale soluzione, infatti, ritarderebbe di un anno l'accesso alle scuole secondarie superiori e determinerebbe sull'attuale sistema scolastico riflessi indubbiamente preoccupanti e complessi sia dal punto di vista organizzativo sia nei confronti delle esigenze stesse delle istituzioni secondarie e universitarie.

Una soluzione possibile sarebbe stata quella di limitare la protrazione di un anno della scolarità a quei giovani che non proseguono negli studi ma poiché sembrerebbe evidentemente di scarsa utilità aggiungere un anno scolastico supplementare, a carattere di cultura generale, dopo il termine dell'istruzione obbligatoria, si profilerebbe già il problema di una preparazione, in corsi annuali, ad un tipo di attività professionale; ma la stessa complessità dei settori e delle specializzazioni professionali moderne sembrano escludere a priori che una forma di istruzione di questo tipo, con tutte le necessarie articolazioni, possa essere organizzata in un periodo a breve respiro come quello annuale.

La presente proposta di legge pertanto, intendendo ovviare a questa carenza, parte da due considerazioni che sono sembrate ai suoi presentatori sostanzialmente valide: la prima è che, probabilmente come avviene negli altri Paesi a livello economico affine al nostro, entro un periodo di anni non molto esteso la scolarità obbligatoria sarà protratta fino al 16° anno; la seconda considerazione è basata sulla convinzione che una seria formazione professionale esiga, prima del periodo destinato all'acquisizione delle qualifiche specifiche, una formazione preliminare di base a carattere organico, sistematico e polivalente, sia pure con differenziazioni per settori e gruppi di attività.

Tenendo conto di queste due ipotesi, sulla cui validità si hanno fondate ragioni di convenire, si potrebbero prospettare due alternative: la prima sarebbe quella di una protrazione pura e semplice della scolarità obbligatoria fino al 16° anno, con una scuola comune a tutti, sul tipo della *High school* americana; la seconda alternativa sarebbe invece quella di creare una scuola biennale differenziata a carattere professionale, da affiancare al primo biennio degli attuali set-

tori classico e tecnico; l'obbligo scolastico fino al 16° anno si assolverebbe frequentando uno qualsiasi di questi tre bienni scolastici; e il titolo conclusivo (il certificato del biennio), indipendentemente dall'accesso alle classi successive dei vari istituti, ovviamente regolato e condizionato dai contenuti dell'insegnamento, avrebbe carattere equivalente, come titolo di studio terminale; in tal modo assicurerebbe a tutti i giovani l'inserimento in un sistema scolastico a tipo unitario anche se variamente articolato, senza considerare necessariamente la protrazione della scolarità obbligatoria come estensione della scuola unica.

L'istituzione del biennio professionale, che rappresenterebbe quindi la terza scelta possibile, dopo il 14° anno, accanto a quella del biennio liceale e del biennio tecnico (in luogo delle attuali istituzioni a carattere professionale estranee alla logica strutturale del sistema scolastico), costituirebbe la soluzione ritenuta più idonea per inserire nel sistema scolastico l'istruzione professionale di base, lasciando, viceversa, ad altri organismi il compito specifico di promuovere le forme di qualificazione, conversione, perfezionamento e ricupero che possono più facilmente attuarsi in organismi non rigidamente legati a strutture di carattere scolastico specifico.

La creazione del biennio professionale, strutturato parallelamente agli altri due bienni, si propone anche un altro obiettivo: e cioè quello di non creare col tronco professionale un settore scolastico senza sbocchi, senza comunicazioni e a vicolo cieco; si prevede infatti che, al termine del biennio, conseguito il certificato di attitudine professionale in uno dei settori prescelto sia concesso a tutti i giovani di riconosciute capacità ed attitudini, di rifluire o verso il terzo anno degli istituti tecnici, mediante apposite integrazioni e, se necessario, con corsi di recupero; oppure si consenta l'accesso, sia pure alla minoranza più qualificata e meritevole, al ciclo triennale; infatti la generalizzazione del biennio professionale in tutta la zona non coperta dagli altri due tipi di insegnamento certamente faciliterà un notevole reclutamento di buone intelligenze le quali troveranno, nel triennio successivo, destinato agli elementi migliori, possibilità di raggiungere livelli di qualifica superiore, in parallelo con i livelli di preparazione tecnica; e non è da escludere che questo triennio si strutturi nel medesimo tempo come scuola di magistero professionale per la formazione dei quadri organici degli istruttori tecnico-pratici nel biennio.

In tal modo sembra che la soluzione prospettata, in aderenza ai principi costituzionali, sia esplicitamente riferita alla scuola (articoli 33-34) sia riferiti ai rapporti etici e sociali (articoli 2-3-4-31-32) sia all'articolo 35 che garantisce « la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori », non solo consenta la saldatura del biennio professionale con altra scuola ma assicuri possibilità di prosecuzione rispettando il principio della « scuola aperta », intesa come diritto di tutti i cittadini a fruire di un servizio educativo che non sia, di per se stesso, né preclusivo né predeterminante.

Infine sembra che la distinzione tra istruzione professionale di base a carattere scolastico e istruzione di qualifica, a carattere extra-scolastico, risolva in maniera giusta, equilibrata, istituzionalmente e costituzionalmente corretta, la complessa questione dei rapporti tra le attività promosse dal Ministero della pubblica istruzione e le iniziative di addestramento professionale promosse da altri dicasteri; iniziative in cui il rispettivo campo di azione non viene più definito semplicemente in base all'età degli allievi o alle scelte condizionate che essi compiono, ma in base alle funzioni, per loro natura diverse e reciprocamente integrantisi, che i vari dicasteri sono tenuti a svolgere nel quadro istituzionale.

In altri termini, mentre il dicastero dell'istruzione ha come compito specifico quello di dettare le norme generali sull'istruzione anche nei settori professionali, nella fase generale che precede l'acquisizione delle qualifiche lavorative singole e caratterizzanti, è compito specifico del dicastero del lavoro, tenendo conto della flessibilità, della duttilità e della rapidità di modifica del lavoro moderno, definire sistematicamente tali qualifiche e i relativi profili, ove questi siano ritenuti necessari, e stabilire le modalità e i tempi per la loro acquisizione, una volta che i giovani siano in possesso delle cognizioni culturali di base necessarie per il raggiungimento delle qualifiche stesse e per il loro rinnovarsi, per le conversioni e le modifiche di interventi.

L'istruzione professionale di base, impartita nel biennio, si viene definendo, quindi, come articolata nei tre grandi settori (primario, secondario e terziario), con carattere omogeneo nei vari settori; all'intervento dei quali, tuttavia, essa si specifica in una serie di indirizzi diversi che non hanno il carattere dispersivo attuale, ma si concentrano in pochi e definiti orientamenti (tre per il set-

tore primario e terziario e dieci per il settore secondario) dai quali si accede, nei successivi periodi di tirocinio, al mondo complesso e vasto delle qualifiche; in tal modo il sistema dell'istruzione concentra il suo sforzo attorno a quei grandi indirizzi fondamentali sui quali si innestano, successivamente, le ormai innumerabili qualifiche che insistano sull'arco di ciascun indirizzo; essendo quello del raggiungimento della qualifica specifica, come già detto, compito fondamentale di organismi diversi, per la loro natura e fini, da quello scolastico.

Partendo da questi presupposti la presente proposta di legge ha previsto il carattere unitario e omogeneo dell'istruzione professionale, comunque impartita, sia affidata ad enti pubblici e privati o alla scuola di Stato; ed è pertanto ipotizzata la creazione di una idonea struttura di raccordo e di programmazione, per ora a livello provinciale in attesa di una più ampia prospettiva regionale; si parte infatti dall'ipotesi che tutte le sezioni di biennio professionale istituite nell'ambito della provincia formino, nel loro insieme, un sistema organico e integrato; in modo che l'unità di direzione coordinata consenta il loro situarsi, anche dal punto di vista della distribuzione geografica, in modo tale da non lasciare scoperte le esigenze di formazione di zone rilevanti e, nello stesso tempo, in modo da offrire necessariamente, soprattutto agli ambienti meno favoriti, un tipo unico ed esclusivo di formazione professionale di base.

Si è cioè voluta vedere la dimensione almeno provinciale del sistema e tentare una soluzione organica, coordinata, programmata. Questo principio, inoltre, consentirà di istituire nelle città, capoluogo di provincia o nelle città a maggiore popolazione, scuole di formazione professionale a grandi dimensioni, dotate di attrezzature valide e moderne, in cui funzionino molte sezioni, così da offrire non solo possibilità di reciproca integrazione e di cospicuo risparmio sul piano delle attrezzature e costruzioni, ma anche concrete possibilità di orientamento e di scelta, che si realizzano consentendo opportunità e facilità di passaggi, specialmente nel primo periodo scolastico, da uno ad altro indirizzo di una stessa sezione di biennio.

Si fa infine osservare che la presente proposta di legge è nettamente orientata verso l'accettazione del principio pluralistico in materia di istruzione professionale, considerando anche la gigantesca dimensione che tale tipo di istruzione è destinato ad assumere nei prossimi anni, e per i cui dati indicativi

di ipotesi appaiono abbastanza significative le previsioni avanzate dalla S.V.I.M.E.Z. (« Progresso economico e strutture formative nell'Italia nel 1975 » - Roma, settembre 1963).

Queste dimensioni e questo impegno esigono che l'iniziativa e la gestione dello Stato siano affiancate da quella molteplicità di iniziative libere e volontarie che hanno fino ad oggi sopperito, è doveroso dichiararlo esplicitamente, con le loro forze vigorose e con le loro fervide anche se spesso tumultuose e non coordinate volontà, alla carenza dell'iniziativa pubblica, dando vita ad una serie di iniziative le cui innegabili deficienze hanno tuttavia avuto il grande merito di sostituire ciò che altrimenti sarebbe mancato, e di assicurare alla nostra struttura lavorativo-industriale, quel flusso minimo di giovane personale qualificato che ha permesso di far fronte alle vastità dello sforzo economico compiuto nel trascorso decennio.

La presente proposta di legge si inquadra quindi nel disegno di una struttura pluralistica nel campo delle iniziative in materia professionale; un pluralismo, peraltro, che accetta il metodo del coordinamento e della programmazione come il solo capace di far superare le alternative in cui si dibattono altri settori scolastici ed altri sistemi educativi incapaci di uscire dall'incertezza e dalle contraddizioni che regolano i rapporti tra iniziativa pubblica e iniziativa privata in materia scolastica.

In base ai principi sopra delineati il progetto di legge qui proposto si sviluppa in dieci articoli, ognuno dei quali ha una sua specifica finalità.

L'articolo 1 definisce il principio organizzativo dell'istruzione professionale di base, impartita nel biennio professionale.

L'articolo 2 ne specifica i settori e gli indirizzi, tenendo presente che tre di questi indirizzi sono fissati per il settore agricolo (le colture agricole, 1-B) zootecnico, 1-C) meccanica agraria); dieci il settore industriale: 2-A) meccanico, 2-B) chimico, 2-C) tessile, 2-D) legno e derivati, 2-E) edile, 2-F) siderurgico-metallurgico, 2-G) navale-marittimo, 2-H) elettrotecnico, 2-I) radiotecnico, 2-L) grafico; tre al settore terziario: 3-A) linguistico-turistico, 3-B) aziendale, 3-C) attività assistenziali ed economia familiare).

Ciascun indirizzo è indicato con un numero iniziale che corrisponde al settore economico ed una lettera che corrisponde all'indirizzo specifico.

È evidente che il biennio professionale non si costituisce mai con indirizzo singolo e iso-

lato, ma sorge come insieme di più indirizzi appartenenti a settori diversi. L'insieme di questi secondi costituisce una Sezione professionale.

L'articolo 3 stabilisce la durata e i requisiti per l'ammissione e la conclusione degli studi nel corso del biennio e le materie di insegnamento.

L'articolo 4 fissa la struttura del biennio professionale all'interno della Sezione, come già illustrato nell'articolo 2.

L'articolo 5 stabilisce i rapporti tra il biennio professionale e gli istituti professionali creati nell'ambito delle iniziative del Ministero della pubblica istruzione; esso fissa, inoltre, il principio della libertà di enti e privati nell'istituire scuole sul tipo del biennio professionale, in base alle norme vigenti per la istruzione legalmente riconosciuta o paritaria.

L'articolo 6 stabilisce la possibilità del Ministero del lavoro di trasformare in biennio professionale il primo periodo di attività dei Centri di addestramento professionale, di cui si propone una modifica nella stessa intitolazione (Centri di formazione professionale).

La proposta prevede che il Centro di formazione professionale di cui si intende salvaguardare la struttura e il carattere, abbia una suddivisione in due tempi, il primo dei quali corrisponda al settore vero e proprio di istruzione professionale di base, il secondo al settore di acquisizione delle qualifiche.

Per le norme che riguardano questo secondo settore i presentatori della presente proposta di legge prevedono un supplemento di studi e di indagini per definirne meglio il carattere e la struttura organizzativo-operativa.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di una « Commissione provinciale per il coordinamento delle iniziative di formazione professionale ».

L'articolo 8 prevede l'organizzazione di un piano coordinato per l'espletamento delle iniziative considerate; a tal fine tutte le Sezioni di biennio professionale sono viste come parte integrante di un unico organismo provinciale, che assume la denominazione di « Politecnico provinciale per la formazione professionale ».

L'articolo 9 definisce alcuni principi generali per quanto riguarda il personale insegnante e tecnico-pratico; l'articolo 10 affida al Ministero dell'istruzione e del lavoro e previdenza sociale il compito di emanare le norme di attuazione della legge istitutiva del biennio professionale.

Sottoponendo agli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, i proponenti desiderano sottolineare come sia stato loro in-

tendimento accogliere i risultati delle elaborazioni critiche e degli studi risultanti dallo sforzo congiunto delle varie amministrazioni pubbliche, degli enti e delle associazioni, nonché delle esperienze che essi hanno singolarmente compiute. In particolare, per altro, si vuole qui sottolineare l'importanza annessa al fatto di avere per la prima volta concepito un sistema di formazione professionale inserito e coordinato nel sistema generale di istruzione, sia pure garantendone la fisionomia propria ed il rispetto alle sue particolari esigenze; contribuendo in tal modo a far sì che i giovani di questo particolare settore non attribuiscono alla carriera da essi, per ragioni spesso di necessità, prescelta, struttura meno valida e meno formativa e ne sentano, implicitamente, conseguenze personali e sociali di frustrazione e di rinuncia; si è al contrario partiti dalla idea che il settore professionale ha, rispetto agli altri due, pari dignità ed eguale contenuto formativo, anche se diversi sono i contenuti e gli itinerari didattici; questi contenuti peraltro non sono più riferibili alla generica manualità esecutiva, ma ne viene riconosciuta l'alta qualificazione formativa, personale e intellettuale, la seria e impegnativa base scientifica, l'elevato livello tecnico-esecutivo; talché i presentatori della presente proposta di legge auspicano che nell'imminente elaborazione del progetto di legge di riordinamento delle scuole per i giovani dai 14-19 anni il settore

professionale sia conglobato nel quadro unitario legislativo e amministrativo del settore tecnico ed, eventualmente anche in un disegno di legge unitario per l'intero settore liceale-tecnico e professionale, in modo che i giovani alunni della scuola professionale possano fruire, con pari dignità, del diritto all'istruzione, assolvendo il loro dovere di prepararsi « alla effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». (Costituzione, articolo 3), al fine di contribuire « secondo la loro possibilità e la propria scelta, al progresso materiale e spirituale del Paese » (articolo 4).

I presentatori della presente proposta di legge ritengono inoltre che le esigenze più volte avanzate dai rappresentanti del mondo della industria, i quali desiderano assicurare alle aziende non tanto un personale mono-qualificato di sempre più incerta utilizzazione, quanto un personale largamente preparato e variamente disponibile per scelte polivalenti e per processi di lavoro in continua modifica trovino nella nuova struttura idonea soluzione e, soprattutto, tendano a creare un settore scolastico-professionale che si proponga di preparare non tanto gli operai necessari all'industria, ma uomini capaci, al cui impegno e al cui spirito di iniziativa la struttura industriale affidi il suo progresso, nell'interesse dell'intera collettività.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A partire dal 1° ottobre 1964 il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire corsi di studio di durata biennale destinati alla formazione dei giovani che abbiano superato l'istruzione dell'obbligo; tali corsi assumono la denominazione di « biennio professionale ».

I corsi del biennio assicurano a tutti i giovani in età di 14-16 anni e successivi, che abbiano ottenuto la licenza della scuola media o, in via transitoria, delle cessate scuole di avviamento professionale e post-elementari, e che non frequentino altro tipo di istituzione scolastica, un periodo biennale di formazione, al fine di renderli idonei al conseguimento delle qualifiche professionali lavorative nei vari settori e gruppi di attività produttive.

ART. 2.

L'istruzione teorica e pratica impartita nel biennio professionale assicura una cultura tecnico-professionale di base, di carattere settoriale e non di mestiere singolo; essa prepara i giovani al conseguimento delle successive qualifiche professionali specifiche. L'istruzione del biennio professionale viene impartita in tre tipi di corso comprendenti ciascuno gli indirizzi sotto indicati:

a) *tipi di corso*:

1) agricoltura; 2) industria; 3) servizi;

b) *indirizzi*:

1-A) colture agricole;

1-B) zootecnico;

1-C) meccanica agraria;

2-A) meccanico;

2-B) chimico;

2-C) tessile;

2-D) legno e derivati;

2-E) edile;

2-F) siderurgico-metallurgico;

2-G) navale-marittimo;

2-H) elettrotecnico;

2-I) radiotecnico e TV.;

2-L) grafico;

3-A) linguistico-turistico;

3-B) aziendale;

3-C) attività assistenziali ed economia familiare.

ART. 3.

Tutti i corsi hanno durata biennale. Sono ammessi a frequentare il primo anno i giovani in possesso di licenza di scuola media o di titolo equivalente, come indicato nell'articolo 1.

Gli insegnamenti impartiti, comuni a tutti i tipi ed indirizzi, sono i seguenti:

religione, cultura generale ed educazione civica;

matematica, fisica e scienze chimico-naturali;

disegno tecnico ed applicativo.

Per tali insegnamenti è fissato un orario settimanale minimo di 18 ore. Altre 12 ore sono dedicate alle materie specifiche proprie dei singoli tipi ed indirizzi e alle rispettive tecnologie.

Esercitazioni pratiche e di laboratorio integrano le attività di base. Sono consentiti periodi di applicazione in sede non scolastica, guidati e controllati dai docenti della scuola.

## ART. 4.

Ogni sede di biennio professionale è ordinata in modo da assicurare la presenza di un largo numero di indirizzi nel medesimo istituto; ha quindi carattere politecnico e consente ampie possibilità di scelta.

La presenza dei vari indirizzi facilita l'orientamento dei giovani durante il primo trimestre di scuola e consente, nel corso del biennio, le più larghe possibilità di trasferimento da uno ad altro indirizzo.

## ART. 5.

Il biennio professionale è sostitutivo dei primi due anni degli attuali istituti professionali gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Enti e privati che abbiano qualificazione idonea, riconosciuta dagli organismi preposti alla vigilanza sulle istituzioni educative, possono istituire scuole del biennio professionale conformate a quelle istituite dal Ministero della pubblica istruzione.

## ART. 6.

Il Ministero del lavoro è autorizzato a trasformare in biennio professionale il periodo iniziale di formazione impartita nei centri di addestramento professionale (C.A.P.), i quali assumono la denominazione di Centri di formazione professionale (C.E.P.).

I Centri di formazione professionale assicurano la preparazione professionale di base, nel periodo del biennio professionale, e svolgono successivamente le varie attività di qualificazione, riconversione e promozione, a carattere extra-scolastico; tali iniziative mantengono l'attuale carattere di flessibilità e di adeguamento alle situazioni economico-produttive e sono regolate da apposite norme impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 7.

Nelle singole provincie l'istituzione del biennio professionale e le trasformazioni previste sia per quanto riguarda gli attuali Istituti professionali sia per quanto riguarda gli attuali Centri di addestramento professionale, saranno effettuate in base ad un piano provinciale, sottoposto all'approvazione di apposita Commissione per il coordinamento delle iniziative di formazione professionale; la composizione di tale organismo sarà determinata

con decreto interministeriale dei Ministeri del bilancio, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

#### ART. 8.

Tutte le sedi scolastiche in cui funzioni il biennio professionale, sia esso istituito nell'ambito delle iniziative del Ministero della pubblica istruzione, in quelle del Ministero del lavoro o per iniziativa di organismi pubblici o privati sono considerate sezioni di un organismo provinciale di coordinamento, denominato « Politecnico provinciale per la formazione professionale ».

Esso dispone di una segreteria che è l'organo esecutivo dei deliberati della Commissione di cui al precedente articolo 7; ha come suo compito quello di coordinare e programmare le attività dei vari organismi, enti, istituzioni preposti alle attività di cui sopra e di predisporre i piani provinciali per lo sviluppo della istruzione professionale.

Le Sezioni di biennio professionale vengono istituite, oltre che nel capoluogo di provincia, nelle località in cui la popolazione scolastica assicuri un numero di iscritti non inferiore alle 300 unità.

Per i giovani che si trovino in località non dotate di Sezioni del biennio professionale o che desiderino iscriversi in indirizzi non esistenti nelle località di residenza, saranno organizzati appositi servizi gratuiti di trasporto; iniziative di assistenza, dotazione di libri, refezioni e locali di permanenza assistita integreranno tali provvidenze.

#### ART. 9.

Gli insegnamenti nel biennio professionale sono affidati a persone munite dei prescritti titoli per le materie di cultura generale, matematica, scienze e disegno; le materie tecniche sono affidate a docenti ed istruttori tecnico-pratici forniti dei requisiti prescritti dalle norme vigenti. Le modalità di assunzione saranno determinate da appositi regolamenti.

#### ART. 10.

Su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

Le relative spese saranno imputate agli attuali capitoli stanziati nei bilanci dei due dicasteri, rispettivamente per l'istruzione e l'addestramento professionale.